

**STATUTO DISPOSIZIONI PRELIMINARI
DELL'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MASSA CARRARA**

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 04.03.2010 n.28, è istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara (d'ora in avanti C.d.O.), con delibera del 17/11/2010, l'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara. (d'ora in avanti O.d.C.)

**TITOLO I
ORDINAMENTO INTERNO**

Art. 2

Sede dell'O.d.C.

L'O.d.C. svolge le sue funzioni presso i locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale di Massa, presso il Tribunale medesimo in Massa-Piazza De Gasperi n.1.

Art. 3

Personale dipendente

L'O.d.C. si avvale del personale dipendente del Consiglio dell'Ordine, che delega propri dipendenti a svolgere compiti di segreteria. Detti dipendenti hanno l'obbligo della riservatezza ed è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Art. 4

Composizione O.d.C.

L'O.d.C. è composto dal Responsabile dell'Organismo e dalla Commissione per la Mediazione.

La Commissione per la Mediazione è nominata dal C.d.O. ed è composta da tre (3) membri, scelti tra gli iscritti all'Albo degli Avvocati tenuto presso il C.d.O. di Massa Carrara, di cui 1 facente parte del C.d.O.

All'interno della Commissione per la Mediazione, il C.d.O. nomina il Responsabile dell'Organismo, il quale assume le funzioni di Coordinatore della Commissione.

I componenti della Commissione per la Mediazione e il Responsabile dell'Organismo restano in carica per un quadriennio, rinnovabile consecutivamente per una sola volta, in coincidenza con il mandato del C.d.O., fino all'insediamento del nuovo C.d.O.

In caso di dimissioni di un componente, il Consiglio provvede tempestivamente alla nomina di un sostituto, che completa il mandato del

componente precedente. In caso di dimissioni del Responsabile dell'Organismo, dopo aver provveduto alla nomina di un nuovo componente della Commissione, il C.d.O. provvede alla designazione del nuovo Responsabile.

Per ciascun componente della commissione, per lo svolgimento delle sue funzioni, il C.d.O. – con apposita delibera – determina annualmente un'indennità sino ad un massimo di € 300,00 oltre accessori mensili. L'indennità di cui sopra verrà corrisposta attingendo esclusivamente dall'attivo dell'O.d.C., tenuto conto del rendiconto semestrale e della relazione di cui all'art. 18.”

Art. 5

Funzioni del Coordinatore della Commissione

Il Coordinatore convoca e coordina le sedute della Commissione per la Mediazione, fissando i punti all'ordine del giorno.

Art. 6

Convocazione della Commissione per la Mediazione

La Commissione per la Mediazione viene convocata dal Coordinatore senza necessità di formalità particolari, ed anche "ad horas", con comunicazione verbale, ovvero telefonica. La Commissione per la Mediazione è da ritenersi validamente costituita con la presenza di almeno due componenti. Le riunioni della Commissione sono verbalizzate in un apposito registro, che sarà numerato in ogni pagina, vidimato dal Responsabile dell'Organismo e custodito nella segreteria del C.d.O.. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quella del Coordinatore o del membro più anziano.

Art. 7

Compiti del Responsabile dell'Organismo

Il Responsabile dell'Organismo è tenuto a redigere ed aggiornare periodicamente l'Elenco dei Mediatori ed a sottoporlo al C.d.O. per la ratifica.

E' altresì tenuto a stipulare polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di conciliazione da parte dell'O.d.C..

Il Responsabile dell'Organismo ha i seguenti compiti:

- a) Stilare l'Elenco dei Mediatori;
- b) Tenere il Registro degli affari di conciliazione;
- c) Esaminare le richieste di conciliazione e provvedere alla designazione dei Mediatori ai sensi dell'art. 13 comma 1;
- d) Esaminare gli esposti nei confronti dei Mediatori;
- e) Vigilare sul rispetto da parte del Mediatore designato degli obblighi cui è tenuto;
- f) Provvedere, in caso di mancanze da parte del Mediatore, alla sospensione dell'interessato dall'esercizio dell'opera di conciliazione (vedi

art. 16) o, in casi più gravi, alla sua cancellazione dall'Elenco dei Mediatori (vedi art. 16);

g) Provvedere al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal Mediatore designato e a tutti gli incumbenti successivi alla conclusione del tentativo di conciliazione stragiudiziale esperito dal Mediatore designato;

h) Trasmettere, a far data dal secondo anno di iscrizione nel Registro Ministeriale, entro il 31 marzo di ogni anno successivo il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero;

i) Predisporre il rendiconto contabile finanziario.

j) Individuare la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite.

Il Responsabile dell'Organismo, non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai Mediatori che operano presso di sé o presso altri enti o organismi di conciliazione iscritti nel Registro.

Art. 8

L'Elenco dei Mediatori

L'O.d.C. si avvale per svolgere le sue funzioni di un elenco di Mediatori composto esclusivamente da avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Massa Carrara. Gli avvocati che chiederanno l'iscrizione nel suddetto elenco dovranno altresì dichiarare la loro disponibilità a svolgere le funzioni di Mediatore per l'O.d.C. ai sensi del D. Lgs. n.28/2010, nonché indicare almeno due materie previste nell'elenco di cui all'art. 5 del D. Lgs 28/2010 nelle quali si ritengono maggiormente esperti.

Il Responsabile dell'Organismo è tenuto a redigere l'Elenco dei Mediatori sulla scorta delle istanze degli interessati, dividendoli per categorie anche in base alle indicazioni dai medesimi forniti ed in base agli anni d'iscrizione all'albo e a sottoporlo al C.d.O. per la ratifica. Il Responsabile dell'Organismo deve, comunque, provvedere, almeno ogni 6 mesi, all'aggiornamento dell'Elenco dei Mediatori. L'Elenco aggiornato deve essere inviato, entro 10 gg dalla ratifica del C.d.O., al Ministero competente.

Art. 9

Il Mediatore

Il Mediatore, deve:

- essere un avvocato iscritto all'Albo tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara che abbia frequentato con profitto i corsi di formazione tenuti dai soggetti a ciò abilitati dal Ministero di Giustizia;
- avere altresì dichiarato la propria disponibilità a svolgere le funzioni di Mediatore per l'O.d.C. ai sensi del D. Lgs. n.28/2010.

Il Mediatore non deve:

- aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva anche per contravvenzione;
- aver riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti non inferiore a sei mesi;

- essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.

Costituisce causa di incompatibilità con l'incarico di Mediatore essere membro della Commissione per la Mediazione presso il C.d.O. di Massa Carrara, nonché essere consigliere in carica del C.d.O. di Massa Carrara.

Art. 10

Degli obblighi del Mediatore

Al Mediatore è fatto divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera; gli è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Il Mediatore non potrà assumere l'incarico qualora riguardi un caso relativo a parti assistite da collega di studio del Mediatore, anche se non si verta nell'ipotesi di Associazione professionale.

Al Mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

- a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di imparzialità e di insussistenza di motivi di incompatibilità con l'incarico da assumere;
- b) informare immediatamente il Responsabile dell'Organismo ~~O.d.C.~~, ed eventualmente le parti, dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai fini della imparzialità dell'opera;
- c) il Mediatore dovrà formulare nel caso in cui entrambe le parti lo richiedano le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative; in caso di assenza di richiesta congiunta si asterrà dal formulare la proposta;
- d) rispondere immediatamente ad ogni richiesta del Responsabile dell'Organismo.

TITOLO II

PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE

Art. 11

Riservatezza del procedimento

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione non sono accessibili al pubblico tranne che nei casi di legge o previsti dal presente regolamento.

Art. 12

Del Mediatore

Il Mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione.

E' tenuto all'obbligo della riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni della sua opera.

Art. 13

Designazione Mediatore

Su istanza dell'interessato (o degli interessati) tesa ad esperire la conciliazione stragiudiziale e/o delegata dalla Autorità Giudiziaria, il Responsabile dell'Organismo provvede a designare il mediatore, utilizzando il criterio di rotazione previsto dal sistema informatizzato, seguendo il criterio di progressione per ordine alfabetico, tenuto conto delle sottocategorie di competenza di cui all'art. 9, sempre fatta salva, in situazioni di particolare complessità o necessità, la valutazione discrezionale.

Ai Mediatori avvocati iscritti, al momento del deposito dell'istanza, da meno di anni sei all'albo che abbiano frequentato con profitto i corsi di formazione tenuti dai soggetti a ciò abilitati dal Ministero di Giustizia potranno essere attribuiti incarichi di valore non superiore ad euro 25.000,00.

Gli incarichi di valore superiore saranno affidati ad Avvocati iscritti all'albo da più di sei anni.

Il Mediatore può, altresì, sempre essere scelto di comune accordo dalle parti, purché sia iscritto nell'Elenco dei Mediatori dell'O.d.C..

In tale ipotesi il Responsabile dell'Organismo avrà l'obbligo di confermare la nomina del Mediatore prescelto dalle parti.

Nella suddetta ultima ipotesi il Mediatore scelto di comune accordo dalle parti non sarà soggetto ai criteri di rotazione, né di valore.

Il designato Mediatore, presa visione della documentazione, dichiara agli atti dell'O.d.C. la insussistenza di motivi di incompatibilità con l'assunzione dell'incarico, nonché la propria imparzialità.

In caso di dichiarata incompatibilità il Responsabile dell'Organismo provvede a designare un nuovo Mediatore.

Il designato Mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto senza motivazione riferita ad un legittimo impedimento ritenuta congrua dall'Organismo di Conciliazione Forense, e comunque, non più di sei volte in un triennio (tranne che nel caso di cui al comma precedente), pena la cancellazione d'ufficio dall'Elenco dei Mediatori.

TITOLO III

LE INCOMPATIBILITÀ E I PROCEDIMENTI A CARICO DEI MEDIATORI

Art. 14

Incompatibilità Imparzialità

Il Mediatore designato dal Responsabile dell'Organismo a svolgere la propria opera, deve formalmente dichiarare che non ha alcuna incompatibilità con l'incarico da svolgere, ed espressamente, di non trovarsi

in alcuna delle situazioni di incompatibilità prevista da specifiche norme di legge e dal presente statuto.

Al momento dell'accettazione dell'incarico deve sottoscrivere apposita dichiarazione di imparzialità e di adesione al Codice di Comportamento. In merito alla stessa controversia, benché autorizzato, non potrà svolgere in seguito tra le stesse parti o in favore di una sola di esse, le funzioni di consulente, difensore o arbitro.

Art. 15

Procedimento di cancellazione o sospensione dall'elenco

Il Mediatore che non rispetti gli obblighi previsti dall'art. 11 è, con delibera dell'O.d.C., immediatamente sospeso, in via cautelare, dall'Elenco e sostituito nell'incarico da altro Mediatore all'uopo designato.

Viene, pertanto, invitato a fornire chiarimenti ed al termine della fase istruttoria, lo stesso Responsabile, previa consultazione con la Commissione, può determinarsi nei confronti del mediatore nei seguenti modi:

1. riammetterlo a svolgere le proprie funzioni;
2. cancellarlo dall'Elenco dei Mediatori, nel qual caso è immediatamente notiziato il C.d.O. di appartenenza al fine dell'apertura del rituale procedimento disciplinare.

Nel caso di esposto di una delle parti interessate, il Responsabile provvede, nel più breve tempo possibile, a sentire sui fatti esposti il mediatore interessato e, previa consultazione con la Commissione, può determinarsi nel seguente modo:

1. consentire all'interessato di continuare a svolgere l'incarico;
2. sospendere lo cautelativamente dall'incarico provvedendo alla sua sostituzione ed eventualmente avviando il procedimento di cancellazione di cui al comma 1, notiziando immediatamente il C.d.O. di appartenenza al fine dell'apertura del rituale procedimento disciplinare.

Delle sospensioni e/o cancellazioni dall'Elenco è data immediata notizia al Responsabile del Registro degli Organismi di Conciliazione.

TITOLO IV LA CONTABILITA' DELL'O.d.C.

Art. 16

Dei mezzi dell'O.d.C.

L'O.d.C., per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza strumenti, mezzi e personale del C.d.O. ed è tenuto a dotarsi di un Registro, anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

Art. 17

Entrate e Uscite

Sono entrate dell'O.d.C. i proventi derivanti dall'attività di conciliazione.

Sono uscite dell'O.d.C. i compensi, debitamente fatturati, dei Mediatori, nonché le indennità dei componenti dell'O.d.C. che il C.d.O. provvederà a deliberare, salvo altre uscite che potranno essere di volta in volta deliberate dal C.d.O.

Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del C.d.O. previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario dell'O.d.C.

Art. 18

Controlli sulla gestione contabile dell'O.d.C.

Il controllo sulla gestione contabile dell'O.d.C. è affidata al C.d.O. che lo espleta tramite il proprio consigliere tesoriere il quale dovrà riferire al C.d.O. almeno ogni sei mesi in concomitanza con la rendicontazione di cui al comma seguente.

Il responsabile deposita, semestralmente entro il 20 luglio, (semestre gennaio-giugno) e il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (semestre luglio-dicembre), presso il C.d.O. rendiconto contabile finanziario e relazione dell'attività dell'Organismo.

Il C.d.O. provvederà, su relazione del Consigliere Tesoriere, alla sua eventuale approvazione.

Art. 19

Delle entrate

L'avanzo di gestione dell'O.d.C. sarà utilizzato per compensare le uscite del C.d.O. derivanti dalle attività dell'O.d.C., in particolare per le seguenti voci di bilancio:

- “spese personali”: incentivi, straordinari, indennità speciali per i dipendenti dell'Ordine assegnati all'O.d.C.;
- “spese di cancelleria”: modulistica e cancelleria varia per l'attività dell'O.d.C.;
- “altri costi”: costi aggiuntivi non definibili derivanti dall'attività dell'O.d.C.

Al fine di un'esatta rappresentazione dei costi sostenuti per il funzionamento dell'O.d.C. verrà inserito nel bilancio del C.d.O. un apposito capitolo di spesa dal quale risultino per voci i predetti costi di funzionamento dell'O.d.C.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara in data 27 luglio 2020. P.D.G. Ministero della Giustizia del 15/3/2021.